

L'essenziale in breve

<https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>



Imprese di lavoro temporaneo

Prestatori di personale

Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al CCL PEAN se l'impresa acquisitrice è soggetta a tale contratto. In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a un'impresa o una parte operativa sottoposta al CCL PEAN.

Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.

Sono esentati dall'obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito

1.

1. di età inferiore a 28 anni e
2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

Imprese acquisitrici assoggettate

1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell'impresa acquisitrice.

2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:

Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.

3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:

I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un'autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.